




# [Ministero della Giustizia](#)

## [Percorsi chiari e precisi, un tuo diritto](#)

[Home](#) » [Schede pratiche](#) » [Processi e cause](#) » [Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi](#)

## Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi

- [Scheda](#)
- [Dove](#) 
- [Faq](#) 
- [Moduli](#) 

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, **la persona non abbiente** può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

### Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **euro 10.628,16**.

Se l'interessato **convive** con il **coniuge** o con altri **familiari**, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

**Eccezione:** si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

### Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

### Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la **Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**, competente rispetto al:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

### Come si presenta la domanda

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un

documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in **carta semplice** e deve indicare:

- la richiesta di ammissione al patrocinio
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
- se trattasi di causa già pendente
- la data della prossima udienza
- generalità e residenza della controparte
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

**Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda**

- **Valuta** la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
- **emette** entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
  - accoglimento della domanda
  - non ammissibilità della domanda
  - rigetto della domanda
- **trasmette** copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

**Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione**

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

**Cosa si può fare se la domanda non viene accolta**

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

**Per altre informazioni:**

[Tribunale di Rovigo](#)

[Tribunale di Varese](#)

[Uffici giudiziari di Genova](#)

**Riferimenti normativi:** Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141

**aggiornamento:** 26 ottobre 2012

Questa scheda ti ha soddisfatto?

Si  In parte  No  Migliorate il contenuto della scheda indicando cosa non avete trovato

Invia

**Strumenti**

- o [Decreto 2 luglio 2012 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato](#)

## Link utili

- [Legge 29 marzo 2001 n. 134](#)
- [DPR 30 maggio 2002 n. 115](#)
- [Legge 24 febbraio 2005 n. 25](#)